



**Regione Puglia**  
**Provincia di Brindisi**  
**Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico**

**PROGETTO DEFINITIVO: IMPIANTO FV-QUERCIA**



OGGETTO:  
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO  
DELLA POTENZA DI 39,000 MW IN AC E 46,627 MW IN DC E DI TUTTE LE OPERE  
CONNESSE ED INFRASTRUTTURE

**IL COMMITTENTE**

SR PROJECT 2 S.R.L.  
LARGO DONEGANI GUIDO N. 2 - MILANO (MI)  
P.IVA 10707670963

timbro e firma  
  
SR PROJECT 2 S.R.L.  
Largo Donegani Guido 2 - Milano (MI)  
P.IVA 10707670963

**IL PROGETTISTA**

Ing. Giuseppe Santaromita Villa

Collaboratori:  
Ing. Torrisi Roberta  
Ing. Messina Valeria  
Ing. Lo Bello Alessia  
Ing. Bazan Flavia  
Ing. Cavarretta Maria Vincenza  
Ing. Conoscenti Rosalia  
Ing. Lala Rosa Maria  
Ing. Pintaldi Giulia  
Ing. Scacciaferro Anna



timbro e firma

COD. ELAB:

A15

ELABORATO

RELAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO  
PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

SCALA

--

REVISIONE

rev. 01

CODICE DI RINTRACCIABILITÀ

201800623

DATA

11/01/2023

TIMBRO ENTE AUTORIZZANTE



## Sommario

1. Premessa.....	2
2. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).....	5
2.1 Ambito 9 - "La campagna brindisina" .....	12
2.2 Inquadramento su Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e verifica compatibilità.....	16
3. Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Brindisi e coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) .....	44
4. Efficacia del PUTT/p dopo l'approvazione del PPTR .....	47
4.1. Ambiti territoriali estesi.....	47
4.2. Ambiti territoriali distinti.....	52
4.2.1 Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico .....	53
4.2.2 Sistema della copertura botanico vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica .....	54
4.2.3 Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.....	57
5. Conclusioni .....	59

## 1. Premessa

Il presente elaborato analizza e verifica la compatibilità paesaggistica in riferimento alle direttive di pianificazione, programmazione e tutela vigenti per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato **FV-Quercia** della potenza in immissione in rete di **39.000,00 kW** in corrente alternata e una potenza di **46.627,00 kW** in corrente continua, localizzato all'interno del territorio comunale di Brindisi (BR) e San Pietro Vernotico (BR), e costituito da sei sotto-impianti della potenza in immissione in rete rispettivamente di:

- **FV-Parisi: 2.400,00 kW** in corrente alternata e una potenza di **2.769,00 kW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Parisi**, nel comune di **Brindisi (BR)**, foglio 177 particelle 101, 289, 253, 252, 292, 213, 230 N.C.T.;
- **FV-Santa Teresa: 4.200,00 kW** in corrente alternata e una potenza di **4.873,00 kW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Santa Teresa**, nel comune di **Brindisi (BR)**, foglio 180 particelle 71, 2, 67, 68, 70 N.C.T.;
- **FV-Bardi Vecchi: 17.000,00 kW** in corrente alternata e una potenza di **20.591,00 kW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Tramazzone**, nel comune di **San Pietro Vernotico (BR)**, foglio 6 particelle 23, 25, 41, 43, 47, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 84, 86, 87, 26, 56, 63, 85, 88, 89, 90, 91 N.C.T. e foglio 19 particella 6 N.C.T.;
- **FV-San Paolo: 7.000,00 kW** in corrente alternata e una potenza di **8.369,00 kW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Tramazzone**, nel comune di **San Pietro Vernotico (BR)**, foglio 6 particelle 27, 28, 55, 57, 58, 64, 38 N.C.T.;
- **FV-Aviso: 5.600,00 kW** in corrente alternata e una potenza di **6.745,00 kW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Finaca**, nel comune di **San Pietro Vernotico (BR)**, foglio 18 particelle 42, 43, 44, 45, 228, 227, 265, 287, 290, 307, 328, 284, 285, 237, 297 N.C.T.;
- **FV-Leanzi: 2.800,00 kW** in corrente alternata e una potenza di **3.280,00 kW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Finaca**, nel comune di **San Pietro Vernotico (BR)**, foglio 20 particelle 72, 184, 70, 68, 67, 69 N.C.T.

La realizzazione di un impianto di tipo *agro-fotovoltaico* punta a far convivere fotovoltaico e agricoltura con reciproci vantaggi in termini di produzione di energia, tutela ambientale, conservazione della biodiversità e mantenimento dei suoli. In questo modo si vuole preservare la caratteristica originaria del sito, senza produrre particolari alterazioni nell'area individuata per la realizzazione del progetto e in quella circostante.



Figura 1-1 - Ortofoto del parco agro-fotovoltaico FV-Quercia

Il parco agro-fotovoltaico denominato FV-Quercia e meglio rappresentato nelle tavole di progetto sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale tramite il collegamento della dorsale MT interrata alla nuova Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) per la trasformazione della tensione di esercizio in MT a 30 kV alla tensione di consegna a 150 kV lato RTN.

Un sistema di Sbarre AT a 150 kV sarà condiviso tra SR PROJECT 2 S.r.l. e altri 4 Produttori unitamente allo Stallo partenza cavo AT verso la Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV "Brindisi Sud" esistente, di coordinate geografiche latitudine 40°32'48.19"N e longitudine 17°54'24.57"E.

Dal sistema di Sbarre AT condivise partirà l'unico Stallo partenza cavo di collegamento in antenna a 150 kV per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione dei cinque Produttori interessati, il quale andrà ad attestarsi ai terminali dello Stallo in S.E. RTN condiviso.



Figura 1-2 - Ortofoto del collegamento alla Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV "Brindisi Sud"

La presente relazione mira ad analizzare e verificare l'idoneità delle aree oggetto della realizzazione del progetto in esame con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, strumento di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. In particolare, il PPTR adeguato al "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, rappresenta lo strumento per riconoscere i principali valori identificativi del territorio, definendo le regole d'uso e di trasformazione rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

## **2. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (di seguito denominato Codice), approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.176 del 16 febbraio 2015, pubblicato sul BURP n. 39 del 23/03/2015 è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice in attuazione dell'articolo 1 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica”.

Il P.P.T.R. persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Puglia. Esso è finalizzato alla programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. In particolare, mira alla promozione e alla realizzazione di uno sviluppo socioeconomico, auto-sostenibile e durevole, e ad un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

In particolare, il PPTR comprende, conformemente alle disposizioni del Codice:

- a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;
- c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) l'individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, da ora in poi denominati ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- e) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- f) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

- g) l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrare ai sensi dell'art. 93, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice;
- h) l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) le linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
- j) le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

Il PPTR si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico;
4. Lo Scenario strategico;
5. Schede degli Ambiti Paesaggistici;
6. Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici a sua volta suddiviso in struttura idrogeomorfologica, struttura ecosistema e ambiente e struttura antropica e storico-culturale;
7. Il rapporto ambientale.

Le strategie territoriali di fondo del piano ruotano attorno allo scenario di uno sviluppo locale auto sostenibile, cioè un modello di sviluppo in grado di produrre beni scambiabili in forma durevole sul mercato mondiale, a partire dalla sovranità alimentare, energetica, produttiva e riproduttiva delle risorse. Fra queste risorse i paesaggi della Puglia costituiscono un importante patrimonio da valorizzare.

I capisaldi del Piano paesaggistico sono:

- a) L'aver assunto la centralità del patrimonio territoriale (ambientale, infrastrutturale, urbano, paesistico, socioculturale) nella promozione di forme di sviluppo socioeconomico fondate sulla valorizzazione sostenibile e durevole del patrimonio stesso attraverso modalità di

produzione sociale del paesaggio;

- b) L'aver applicato il dettato del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che attribuisce un ruolo di cogenza al piano paesaggistico nei confronti dei piani di settore, territoriali e urbanistici, anche avvalendosi del ruolo di piano territoriale del PPTR; portando il piano a strutturarsi nella forma di un piano multisettoriale integrato attraverso processi di copianificazione;
- c) L'aver assunto la complessità e multisettorialità di obiettivi proposti dal Codice stesso, laddove investe, trattando l'intero territorio regionale problemi di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, ricostruzione di paesaggi; paesaggi intesi, secondo la Convenzione Europea, come mondi di vita delle popolazioni; attribuendo dunque al Piano una funzione progettuale e strategica.

#### *Le competenze del Piano paesaggistico*

Ai sensi dei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio la pianificazione paesaggistica ha innanzitutto il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto "il bel paesaggio") quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; oltre alla tutela, deve tuttavia garantire la gestione attiva dei paesaggi, garantendo l'integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche territoriali e urbanistiche, ma anche in quelle settoriali.

Se la Costituzione italiana enuncia nell'articolo 9 il principio di tutela del paesaggio, e la Convenzione europea i compiti prestazionali che devono essere garantiti dalle politiche per il paesaggio, e fra queste in modo specifico dalla pianificazione paesaggistica, riferimenti puntuali alle competenze istituzionali del Piano paesaggistico si trovano invece in due successive leggi nazionali.

Piani regionali per il paesaggio sono stati previsti per la prima volta in Italia dalla cosiddetta legge Galasso (L.431/85), e più di recente con nuovi contenuti e nuove attribuzioni di competenza dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, successivamente modificato con i D.lgs 156 e 157 del 2006, e 97/2008, all'art.135 prevede infatti che "le Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

Al medesimo articolo si prevede che i piani paesaggistici, al fine di tutelare e migliorare la qualità

del paesaggio, definiscano previsioni e prescrizioni atte:

- al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito;
- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Il Piano Paesaggistico previsto dal Codice si configura quindi come uno strumento avente finalità complesse (ancorché affidate a strumenti esclusivamente normativi), non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti ma altresì di valorizzazione di questi paesaggi, di recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di nuovi valori paesistici.

Il Codice non si limita peraltro a indicare le finalità del Piano, ma ne dettaglia altresì le fasi e i relativi compiti conoscitivi e previsionali (al già richiamato art.143), prevedendo nel caso di elaborazione congiunta con il Ministero, una ridefinizione delle procedure di autorizzazione paesaggistica con trasformazione del parere delle Soprintendenze da vincolante a consultivo.

A fronte di contenuti così impegnativi, il Codice definisce le previsioni dei piani paesaggistici cogenti per gli strumenti urbanistici, immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli stessi, vincolanti per gli interventi settoriali (art.145).

Esso prevede, inoltre, che si stabiliscano norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, e che detto termine di adeguamento sia fissato comunque non oltre due anni dalla sua approvazione.

Dall'insieme delle disposizioni contenute nel Codice il Piano paesaggistico regionale assume un ruolo di tutto rilievo, per i compiti che gli sono attribuiti e per il ruolo prevalente che esso assume nei confronti di tutti gli atti di pianificazione urbanistica eventualmente difformi, compresi gli atti degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché vincolante per gli interventi settoriali.

### *Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti*

Il sistema delle tutele dello schema del Piano è articolato in *Beni Paesaggistici* (ex art. 134 del D.Lgs. 42/2004) e *Ulteriori Contesti Paesaggistici Tutelati* (ex art. 143 comma 1 lettera e. del D.Lgs. 42/2004) attraverso la seguente classificazione:

#### *1. Struttura idro-geo-morfologica*

##### ➤ Componenti geo-morfologiche:

- Versanti (art. 143, co. 1, lett. e);
- Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e);
- Doline (art. 143, co. 1, lett. e);
- Inghiottitoi (art. 143, co. 1, lett. e);
- Cordoni dunari (art. 143, co. 1, lett. e);
- Grotte (art. 143, co. 1, lett. e);
- Geositi (art. 143, co. 1, lett. e).

##### ➤ Componenti idrologiche:

- Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co. 1, lett. c);
- Territori contermini ai laghi (art 142, co. 1, lett. b);
- Zone umide Ramsar (art 142, co. 1, lett. i);
- Territori costieri (art. 142, co. 1, lett. a);
- Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e);
- Sorgenti (art. 143, co. 1, lett. e);
- Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e).

#### *2. Struttura ecosistemica e ambientale*

##### ➤ Componenti Botanico-vegetazionali:

- Boschi e macchie (art 142, co. 1, lett. g);
- Area di rispetto dei boschi (art. 143, co. 1, lett. e);
- Prati e pascoli naturali (art. 143, co. 1, lett. e);
- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, co. 1, lett. e);
- Zone umide di Ramsar (art. 142, co. 1, lett. i);
- Aree umide (art. 143, co. 1, lett. e);

➤ Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:

- Parchi Nazionali (art 142, co.1, lett. f);
- Riserve Naturali Statali (art 142, co.1, lett. f);
- Aree Marine Protette (art 142, co.1, lett. f);
- Riserve Naturali Marine (art 142, co.1, lett. f);
- Parchi Naturali Regionali (art 142, co.1, lett. f);
- Riserve Naturali Orientate Regionali (art 142, co.1, lett. f);
- Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, co. 1, lett. e);
- ZPS (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e);
- SIC (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e);
- SIC Mare (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e).

### 3. *Struttura antropica e storico-culturale*

➤ Componenti culturali ed insediative:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e Galasso) (art 136);
- Zone gravate da usi civici (art 142, co. 1, lett. h) - Zone di interesse archeologico (art 142, co. 1, lett. m);
- Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e);
- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative (art. 143, co. 1, lett. e);
- Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e);
- Paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e).

➤ Componenti dei valori percettivi:

- Strade a valenza paesistica (art. 143, co. 1, lett. e);
- Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e);
- Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e);
- Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e).

#### *Ambiti Paesaggistici*

L'ambito paesaggistico rappresenta una articolazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice. La parte quinta di Piano Paesaggistico Territoriale Regione riguarda "Le schede degli Ambiti Paesaggistici".

L'individuazione degli Ambiti (sistemi territoriali complessi) è il risultato dell'analisi di fattori fisico-naturali e storico culturali che ha consentito di definire delle aree territoriali distinte dal punto di vista paesaggistico.

I paesaggi individuati grazie al lavoro di analisi (morfotipologica e storico-strutturale) e sintesi interpretativa sono distinguibili in base a caratteristiche dominanti più o meno nette, a volte difficilmente perimetrabili. Tra i vari fattori considerati, la morfologia del territorio, associata alla litologia, è la caratteristica che di solito meglio descrive, alla scala regionale, l'assetto generale dei paesaggi.

Il territorio regionale è articolato in undici ambiti paesaggistici; a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale, ai sensi dell'art. 135, commi 2, 3 e 4, del Codice, sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d'uso:

1. Ambito Gargano;
2. Ambito Monti Dauni;
3. Ambito Tavoliere;
4. Ambito Ofanto;
5. Ambito Puglia Centrale;
6. Ambito Alta Murgia;
7. Ambito Murgia dei Trulli;
8. Ambito Arco Ionico Tarantino;
- 9. Ambito Piana Brindisina;**
10. Ambito Tavoliere Salentino;
11. Ambito Salento delle Serre.

I suddetti Ambiti sono stati individuati attraverso le particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali (conformazione storica delle regioni geografiche, caratteri dell'assetto idrogeomorfologico, caratteri ambientali ed ecosistemici, tipologie insediative, figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi, articolazione delle identità percettive dei paesaggi).

Ogni ambito è suddiviso in "figure territoriali e paesaggistiche" che rappresentano le unità minime in cui il territorio regionale viene scomposto ai fini della valutazione del P.P.T.R.

Nel caso della Puglia però, a causa della sua relativa uniformità orografica, tale analisi non è risultata, in alcuni Ambiti, sufficiente e sono risultati determinanti altri fattori di tipo antropico (reti

di città, trame agrarie, insediamenti rurali, etc) o addirittura amministrativo (confini comunali, provinciali) ed è stato necessario seguire delimitazioni meno evidenti e significative. In generale, comunque, nella delimitazione degli ambiti si è cercato di seguire sempre segni certi di tipo orografico, idrogeomorfologico, antropico o amministrativo. L'operazione è stata eseguita attribuendo un criterio di priorità alle dominanti fisico-ambientali (ad esempio orli morfologici, elementi idrologici quali lame e fiumi, limiti di bosco), seguite dalle dominanti storico-antropiche (limiti di usi del suolo, viabilità principale e secondaria) e, quando i caratteri fisiografici non sembravano sufficienti a delimitare parti di paesaggio riconoscibili, si è cercato, a meno di forti difformità con la visione paesaggistica, di seguire confini amministrativi e altre perimetrazioni (confini comunali e provinciali, delimitazioni catastali, perimetrazioni riguardanti Parchi, Riserve e Siti di interesse naturalistico nazionale e regionale).

## 2.1 Ambito 9 - "La campagna brindisina"

L'area interessata dal progetto del parco agro-fotovoltaico "FV-Quercia" ricade nella regione geografica storica "Puglia grande (La piana brindisina 2° liv)", ambito di paesaggio "9. La campagna brindisina" e figura territoriale "9.1 La campagna brindisina".

Tabella 2-1 - Suddivisione del territorio pugliese secondo il PPTR

REGIONI GEOGRAFICHE STORICHE	AMBITI DI PAESAGGIO	FIGURE TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE (UNITA' MINIME DI PAESAGGIO)
Gargano (1° livello)	1. Gargano	1.1 Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Vieste
		1.2 L'Altopiano carsico
		1.3 La costa alta del Gargano
		1.4 La Foresta umbra
		1.5 L'Altopiano di Manfredonia
Subappennino (1° livello)	2. Monti Dauni	2.1 La bassa valle del Fortore e il sistema di valle
		2.2 La Media valle del Fortore e la diga di Occhio
		2.3 I Monti Dauni settentrionali
		2.4 I Monti Dauni meridionali
Puglia grande (Tavoliere 2° liv.)	3. Tavoliere	3.1 La piana foggiana della riforma
		3.2 Il mosaico di San Severo
		3.3 Il mosaico di Cerignola
		3.4 Le saline di Margherita di Savoia
		3.5 Lucera e le serre dei Monti Dauni
		3.6 Le Marane di Ascoli Satriano
Puglia grande (Ofanto 2° liv.)	4. Ofanto	4.1 La bassa Valle dell'Ofanto
		4.2 La media Valle dell'Ofanto
		4.3 La valle del torrente Locone
Puglia grande (Costa olivicola 2° liv. - Conca di Bari 2° liv.)	5. Puglia centrale	5.1 La piana olivicola del nord barese
		5.2 La conca di Bari ed il sistema radiale dell'Alfama
		5.3 Il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto
Puglia grande (Murgia alta 2° liv.)	6. Alta Murgia	6.1 L'Altopiano murgiano
		6.2 La Fossa Bradanica
		6.3 La sella di Gioia
Valle d'Itria (1° livello)	7. Murgia dei trulli	7.1 La Valle d'Itria
		7.2 La piana degli uliveti secolari
		7.3 I boschi di fragno della Murgia bassa
Puglia grande (Arco Jonico tarantino 2° liv.)	8. Arco Jonico tarantino	8.1 L'anfiteatro e la piana tarantina
		8.2 Il paesaggio delle gravine ioniche
Puglia grande (La piana brindisina 2° liv.)	9. La campagna brindisina	9.1 La campagna brindisina
Puglia grande (Piana di Lecce 2° liv.)	10. Tavoliere salentino	10.1 La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane
		10.2 La terra dell'Arriero
		10.3 Il paesaggio costiero profondo da S. Cataldo agli Alimini
		10.4 La campagna a mosaico del Salento centrale
		10.5 Le Murge tarantine
Salento meridionale (1° livello)	11. Salento delle Serre	11.1 Il Salento ionico
		11.2 Le serre orientali
		11.4 Il bosco del Belvedere




Figura 2-1 - Ambiti di paesaggio individuati dal PPTR




Figura 2-2 - Ambito di paesaggio 9. La campagna brindisina

Come indicato chiaramente nella Scheda del PPTR dedicata l'Ambito della campagna brindisina è caratterizzato da un bassopiano irriguo con ampie superfici a seminativo, vigneto e oliveto. A causa della mancanza di evidenti e caratteristici segni morfologici e di limiti netti tra le colture, il perimetro dell'ambito si è attestato principalmente sui confini comunali.

La pianura brindisina è rappresentata da un uniforme bassopiano compreso tra i rialti terrazzati delle Murge a nord-ovest e le deboli alture del Salento settentrionale a sud. Si caratterizza, oltre che per la quasi totale assenza di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significatività, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere. Nella zona brindisina ove i terreni del substrato sono nel complesso meno permeabili di quelli della zona leccese, sono diffusamente presenti reticoli di canali, spesso ramificati e associati a consistenti interventi di bonifica, realizzati nel tempo per favorire il deflusso delle piovane negli inghiottitoi, e per evitare quindi la formazione di acquitrini. Una singolarità morfologica è costituita dal cordone dunare fossile che si sviluppa in direzione E-O presso l'abitato di Oria.

Dal punto di vista geologico, le successioni rocciose sedimentarie ivi presenti, prevalentemente di natura calcarenitica e sabbiosa e in parte anche argillosa, dotate di una discreta omogeneità compositiva, poggiano sulla comune ossatura regionale costituita dalle rocce calcareo-dolomitiche del basamento mesozoico; l'età di queste deposizioni è quasi esclusivamente Pliocenico-Quaternaria. Importanti ribassamenti del predetto substrato a causa di un sistema di faglie a gradinata di direzione appenninica, hanno tuttavia portato lo stesso a profondità tali da essere praticamente assente in superficie.

Dal punto di vista dell'idrografia superficiale, i corsi d'acqua della piana brindisina si caratterizzano, a differenza di gran parte degli altri ambiti bacinali pugliesi, per la ricorrente presenza di interventi di bonifica o di sistemazione idraulica in genere delle aste fluviali in esso presenti. Questa condizione può essere spiegata considerando da un lato la natura litologica del substrato roccioso, essenzialmente di tipo sabbiosoargilloso, in grado di limitare fortemente l'infiltrazione delle piovane e conseguentemente di aumentarne le aliquote di deflusso, e dall'altro le naturali condizioni morfologiche di questo settore del territorio, privo di significative pendenze.

Queste due condizioni hanno reso necessaria la diffusa regimazione idraulica delle aree di compluvio, iniziata fin dalla prima metà del secolo scorso, al fine di assicurare una stabilità di assetto e una officiosità di deflusso delle aree che, pur nella monotonia morfologica del territorio interessato, erano naturalmente deputate al deflusso delle acque meteoriche. In definitiva i tratti più importanti di questi corsi d'acqua sono nella maggior parte a sagoma artificiale e sezioni

generalmente di dimensioni crescenti procedendo da monte verso valle.

Fa eccezione al quadro sopra delineato solo il tratto di monte del corso d'acqua più lungo presente in questo ambito, ossia il Canale Reale, dove la morfologia del suolo e la geologia del substrato consentono un deflusso delle acque all'interno di incisioni fluvio-carsiche a fondo naturale, nelle quali si riconosce un incipiente tendenza alla organizzazione gerarchica dei singoli rami di testata.

Le aree naturalistiche più interessanti sono presenti lungo la costa e nelle sue immediate vicinanze. In tali siti la presenza di diversi habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e la presenza di specie floristiche e faunistiche di interesse conservazionistico, hanno portato alla individuazione di alcune aree appartenenti al sistema di conservazione della natura della Regione Puglia e rientranti nella Rete Ecologica Regionale come nodi secondari da cui si originano le principali connessioni ecologiche con le residue aree naturali dell'interno.

Il Sistema di Conservazione della Natura dell'ambito interessa il 5% della superficie dell'ambito ed è così composto:

- Parco Naturale Regionale di "Saline di Punta Contessa";
- due Riserve Naturali Orientate Regionali;
- sette Siti di Importanza Comunitaria (SIC): IT9140005 – Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni, IT9140009 – Foce Canale Giancola, IT9140003 – Stagni e saline di Punta della Contessa, IT9140001 – Bosco Tramazzone, IT9140004 – Bosco I Lucci, IT9140006 Bosco di Santa Teresa, IT9140007 – Bosco Curtipetrizzi;
- due Zone di Protezione Speciale (ZPS): IT9140008 – Torre Guaceto, IT9140003 – Stagni e saline di Punta della Contessa.

La zona umida di Torre Guaceto è stata dichiarata nel 1981 Zona Umida d'Importanza Internazionale nella convenzione RAMSAR e Riserva dello Stato nel 1982. La riserva ha attualmente una superficie pari a circa 1110 ha. Nel settore orientale della riserva giunge uno dei maggiori corsi d'acqua del Salento, il Canale Reale, che alimenta l'estesa area umida costiera. La zona umida è caratterizzata da un ampio canneto interrotto da alcuni chiari d'acqua con un fitto reticolo di canali di drenaggio in gran parte colmati dal canneto ed alcuni ancora in comunicazione con il mare.

Oltre alla zona umida assumono particolare rilevanza naturalistica le ampie formazioni di cordoni di dune elevate sino a circa 10 m e con un notevole sviluppo nell'entroterra. In gran parte risultano colonizzate da vegetazione xerofila costituita dalla macchia a ginepri con *Juniperus oxycedrus*, *Juniperus phoenicea* e *Quercus ilex*. Nel settore occidentale la macchia a ginepri che occupa le dune

consolidate viene progressivamente sostituita nell'entroterra dalla foresta a lecci (*Quercus ilex*). Questo nucleo boschivo con la duna ad esso annessa rappresenta attualmente la parte di maggior pregio naturalistico della riserva di Torre Guaceto.

Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi.

## **2.2 Inquadramento su Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e verifica compatibilità**

Ai fini dell'analisi di idoneità dell'area oggetto della realizzazione del progetto in esame sono state attenzionate le carte relative alle strutture in cui è suddiviso il Sistema delle Tutele, sopra elencate, nelle loro due componenti, consultando gli elaborati del PPTR aggiornati e rettificati secondo *DGR n. 1263 del 19/09/2022 e DGR n. 1533\_22 del 07/11/2022*.

L'area di progetto dell'impianto denominato "FV-Quercia", come è possibile verificare dagli stralci del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale di seguito riportati, non ricade all'interno di zone sottoposte a vincoli.

Come si rileva dallo stralcio relativo alla *Carta della Struttura ecosistemica e ambientale - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici* di seguito riportata, le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici non presentano alcuna interferenza con le zone tutelate collocandosi ad una distanza di circa 2,50 km dal *Sito di Interesse Comunitario IT9140004 "Bosco i Lucci"* e ad una distanza di circa 850 m dal *Sito di Interesse Comunitario IT9140006 "Bosco di Santa Teresa"* ricompresi all'interno della *Riserva Naturale Regionale Orientata* denominata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci" facente parte delle Aree Protette la cui fascia di rispetto denominata "*UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m)*" si trova ad una distanza di circa 580 m a est dal sotto-impianto FV-Santa Teresa.

Anche le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici relative al sotto-impianto FV-Bardi Vecchi risultano esterne alle zone tutelate individuate dalla Carta in esame. Come è possibile osservare nel dettaglio di seguito riportato la recinzione del sotto-impianto si colloca all'esterno della fascia di rispetto denominata "*UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m)*" relativa alla *Riserva Naturale Regionale Orientata* denominata "Bosco di Cerano" al cui interno è ricompreso il *Sito di Interesse Comunitario IT9140001 "Bosco Tramazzone"* distante circa 900 m

rispetto al sotto-impianto FV-Bardi Vecchi.

In merito alle opere di connessione alla rete si sottolinea che la SSEU FV-Quercia e le relative opere condivise in AT risultano esterne alla fascia di rispetto denominata "*UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m)*" relativa alla *Riserva Naturale Regionale Orientata* denominata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci". Si evidenzia invece una interferenza in merito all'attraversamento del cavidotto MT di parallelo interrato con la *Riserva Naturale Regionale Orientata* denominata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci".

Il cavidotto interrato, di fatti, percorrerà lungo la Strada Provinciale 79, la Strada Comunale 23, la Strada Poderale Santa Filomena e la Strada Comunale 54 e per un tratto di circa 3 km la Riserva sopracitata senza in alcun modo alterare lo stato dei luoghi e senza costituire alcun impatto sull'area evidenziata dal Piano in quanto non risulterà visibile a fine lavori dopo che il manto stradale sarà ripristinato.

Nonostante il progetto del parco agro-fotovoltaico sia esterno alle aree tutelate, considerata la distanza dell'impianto in esame dalle aree perimetrare come SIC, si include la necessità di elaborazione dello *screening di incidenza (Livello I della VInCA)* per il quale si rimanda agli specifici elaborati allegati al progetto.




Figura 2-3 - Inquadramento dell'area d'intervento su PPTR - Carta della Struttura ecosistemica e ambientale - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (non in scala)




Figura 2-4 - Dettaglio inquadramento dei sotto-impianti FV-Parisi e FV-Santa Teresa e SSEU FV-Quercia su PPTR - Carta della Struttura ecosistemica e ambientale - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (non in scala)




Figura 2-5 - Dettaglio inquadramento dei sotto-impianti FV-Bardi Vecchi, FV-San Paolo, FV-Aviso e FV-Leanzi su PPTR - Carta della Struttura ecosistemica e ambientale - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (non in scala)




Figura 2-6 - Dettaglio inquadramento del cavidotto MT di parallelo interrato su PPTR - Carta della Struttura ecosistemica e ambientale - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (non in scala)

*A seguire la disciplina di tutela individuata dall'art. 71 e dall'art. 72 delle NTA del PPTR:*

**Art. 71 Prescrizioni per i Parchi e le Riserve**

*1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano.*

*La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.*

*In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.*

*2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemicoambientali.*

*3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) **non sono comunque ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:*

*a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;*

*a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

*a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;*

*a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;*

*a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.*

**Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Come si rileva dallo stralcio relativo alla *Carta della Struttura ecosistemica e ambientale - Componenti botanico-vegetazionali* di seguito riportata, le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici non presentano alcuna interferenza con le zone tutelate.

Nello specifico l'area scelta per l'installazione dei moduli fotovoltaici del sotto-impianto FV-Santa Teresa si trova ad una distanza di circa 760 m a sud-ovest dalla fascia di rispetto denominata "UCP - Aree di rispetto boschi" relativa all'area perimetrata e denominata "BP - Boschi", l'area scelta per l'installazione dei moduli fotovoltaici del sotto-impianto FV-Bardi Vecchi si trova ad una distanza di

circa 680 m a sud-ovest dalle aree anch'esse definite "UCP - Aree di rispetto boschi", mentre l'area scelta per l'installazione dei moduli fotovoltaici del sotto-impianto FV-San Paolo si trova ad una distanza di circa 140 m a sud dall'area perimetrata e denominata "UCP - Formazioni Arbustive".

Il cavidotto MT di parallelo interrato percorre la Strada Provinciale 81 e la Strada Comunale 23. Tali strade attraversano e interrompono l'area perimetrata e definita come "UCP - Formazioni Arbustive", pertanto l'opera di connessione che si andrà a realizzare non avrà alcuna interferenza con l'area tutelata individuata dal Piano.

Inoltre il cavidotto MT di parallelo interrato attraversa lungo il percorso limitato alla Strada Comunale 23 e alla Strada Poderale Santa Filomena e per un tratto totale di circa 370 m, l'area definita come "UCP - Aree di rispetto boschi". Tale interferenza non risulta vincolante ai fini della progettazione in quanto il cavidotto sarà interrato non costituendo alcun impatto sull'area evidenziata dal Piano dato che non risulterà visibile a fine lavori dopo che il manto stradale sarà ripristinato.




Figura 2-7 - Inquadramento dell'area d'intervento su PPTR - Carta della Struttura ecosistemica e ambientale – Componenti botanico-vegetazionali (non in scala)




Figura 2-8 - Inquadramento delle opere di connessione (Cavidotto MT di parallelo interrato su Strada Provinciale 81) su PPTR - Carta della Struttura ecosistemica e ambientale – Componenti botanico-vegetazionali (non in scala)



Figura 2-9 - Foto della Strada Provinciale 81 che attraversa e interrompe l'area perimetrata e definita come "UCP - Formazioni Arbustive"




Figura 2-10 - Inquadramento delle opere di connessione (Cavidotto MT di parallelo interrato su Strada Comunale 23) su PPTR - Carta della Struttura ecosistemica e ambientale – Componenti botanico-vegetazionali (non in scala)



Figura 2-11 - Foto della Strada Comunale 23 che attraversa e interrompe l'area perimetrata e definita come "UCP - Formazioni Arbustive"



Figura 2-12 - Inquadramento delle opere di connessione (Cavidotto MT di parallelo interrato su Strada Comunale 23) su PPTR - Carta della Struttura ecosistemica e ambientale – Componenti botanico-vegetazionali (non in scala)

*A seguire la disciplina di tutela individuata dall'art. 63 delle NTA del PPTR:*

**Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

*1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).*

*2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

*a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;*

*a2) nuova edificazione;*

*a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;*

*a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;*

*a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

*a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;*

*a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;*

*a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.*

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica .

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando

*l'uso di tecnologie eco-compatibili;*

*4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

*c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;*

*c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;*

*c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);*

*c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;*

*c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;*

*c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.*

Come si rileva dallo stralcio relativo alla *Carta della Struttura antropica e storico culturale - Componenti culturali e insediative* di seguito riportata, le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici non presentano alcuna interferenza con le zone tutelate.

Nello specifico l'area scelta per l'installazione del parco agro-fotovoltaico FV-Quercia si trova esterna alle aree tutelate denominate "*UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa - segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche*" e relativi "*UCP - Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative*", ampiamente diffuse nell'intorno dei sotto-impianti.

Il cavidotto MT di parallelo interrato attraversa lungo il percorso limitato alla Strada Provinciale 83 e alla Strada Comunale 65 le fasce di rispetto delle aree tutelate denominate "*UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa - segnalazione architettonica*" relative alla Masseria Bardi Vecchi e alla Masseria Scorsonara. Tali interferenze non alterano lo stato dei luoghi e non costituiscono alcun impatto sulle aree evidenziate dal Piano in quanto il cavidotto essendo interrato non risulterà visibile a fine lavori dopo che il manto stradale sarà ripristinato.

Per completezza di analisi di sottolinea che l'area del progetto proposto non interferisce in alcun modo con le aree perimetrate e definite come "*BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico*"

poste ad una distanza di circa 1,50 km a est dal sotto-impianto FV-Bardi Vecchi, con "BP - Zone di interesse archeologico" poste ad una distanza di circa 2,60 km a sud-est dal sotto-impianto FV-Leanzi e con "UCP - Città consolidata" posta invece ad una distanza di circa 3,10 km a est dal sotto-impianto FV-Santa Teresa e circa 3,50 km a ovest dal sotto-impianto FV-San Paolo.




Figura 2-13 - Inquadramento dell'area d'intervento su PPTR - Carta della Struttura antropica e storico-culturale – Componenti culturali e insediative (non in scala)




Figura 2-14 - Dettaglio inquadramento delle opere di connessione (Cavidotto MT di parallelo interrato su Strada Provinciale 83 e Strada Comunale 65) su PPTR - Carta della Struttura antropica e storico-culturale – Componenti culturali e insediative (non in scala)

A seguire la disciplina di tutela individuata dall'**art. 78, comma 1, lettera i)** delle **NTA del PPTR** riguardante le direttive per le aree di rispetto delle componenti culturali e insediative:

**Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative**

**1.** Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:

[...]

i) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 76, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione

[...]

Come si rileva dallo stralcio relativo alla *Carta della Struttura antropica e storico culturale - Componenti dei valori percettivi* di seguito riportata, le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici non presentano alcuna interferenza con le zone tutelate.

Nello specifico l'area scelta per l'installazione del sotto-impianto FV-Parisi si trova ad una distanza

di circa 4,30 km a est dalle aree perimetrare e denominate "UCP - Strade a valenza paesaggistica" (Via San Donaci), l'area scelta per l'istallazione del sotto-impianto FV-Aviso si trova ad una distanza di circa 480 m a est dalle aree perimetrare e denominate anch'esse "UCP - Strade a valenza paesaggistica" (SS16), mentre l'area scelta per l'istallazione del sotto-impianto FV-Bardi Vecchi si trova ad una distanza di circa 3,00 km a ovest dalle aree perimetrare e denominate "UCP - Strade panoramiche" (Strada Provinciale 87).

Inoltre il cavidotto MT di parallelo interrato attraversa lungo il percorso limitato alla Strada Statale 16 e per un tratto totale di circa 70 m, l'area perimetrata e denominata "UCP - Strade a valenza paesaggistica". Tale interferenza non risulta vincolante ai fini della progettazione in quanto il cavidotto sarà interrato non costituendo alcun impatto sull'area evidenziata dal Piano dato che non risulterà visibile a fine lavori dopo che il manto stradale sarà ripristinato.




Figura 2-15 - Inquadramento dell'area d'intervento su PPTR - Carta della Struttura antropica e storico-culturale – Componenti dei valori percettivi (non in scala)



Figura 2-16 - Dettaglio inquadramento delle opere di connessione (Cavidotto MT di parallelo interrato su Strada Statale 16) PPTR - Carta della Struttura antropica e storico-culturale – Componenti dei valori percettivi (non in scala)

*A seguire la disciplina di tutela individuata dall'art. 88 delle NTA del PPTR:*

**Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi**

**1.** Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

**2.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - **Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;**

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

**3.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani,

*progetti e interventi che:*

*c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;*

*c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;*

*c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;*

*c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;*

*c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;*

*c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;*

*c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.*

*4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).*

*5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:*

*a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;*

*a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.*

*a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.*

Come si rileva dallo stralcio relativo alla *Carta della Struttura Idrogeomorfologica - Componenti geomorfologiche* di seguito riportata, l'area del progetto proposto, comprensiva di opere di connessione, non interferisce in alcun modo con le zone tutelate.

Nello specifico l'area scelta per l'istallazione del sotto-impianto FV-Bardi Vecchi si trova ad una distanza di circa 740 m a sud-ovest dalle aree perimetrare e denominate "UCP - Lame e Gravine", l'area scelta per l'istallazione del sotto-impianto FV-Leanzi si trova ad una distanza di circa 3,5 km a nord-ovest dalla aree perimetrare e denominate "UCP - Doline", mentre l'area scelta per l'istallazione del sotto-impianto FV-Parisi si trova ad una distanza di circa 5,4 km a sud-est dalle aree perimetrare e denominate anch'esse "UCP - Doline".




Figura 2-17 - Inquadramento dell'area d'intervento su PPTR - Carta della Struttura Idrogeomorfologica – Componenti geomorfologiche (non in scala)

Come si rileva dallo stralcio relativo alla *Carta della Struttura Idrogeomorfologica - Componenti idrologiche* di seguito riportata, le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici non presentano alcuna interferenza con le zone tutelate.

Si tiene a sottolineare che, come meglio mostrato nel dettaglio a seguire, l'area di installazione dei moduli fotovoltaici del sotto-impianto FV-San Paolo, comprensiva di relativa recinzione impianto, risulta esterna all'area perimetrata e denominata *"BP- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)"*.

Inoltre il cavidotto di parallelo MT interrato attraversa, lungo il percorso limitato alla Strada Provinciale 81 e per un tratto di circa 315 m, l'area definita come *"BP- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)"*, lungo il percorso limitato alla Strada Comunale 23 e per un tratto di circa 220 m, l'area definita come *"UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m)"* e lungo il percorso limitato alla Strada Comunale 54 e per un tratto di circa 375 m, l'area definita come *"BP- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)"*. Tali interferenze non sono vincolanti ai fini della progettazione in quanto il cavidotto di parallelo MT sarà interrato non costituendo alcun impatto sulle aree evidenziate dal Piano. Nello specifico gli attraversamenti potranno essere eseguiti mediante T.O.C., staffe laterali, o eventuali altre soluzioni tecniche meglio approfondite nelle relazioni specifiche.




Figura 2-18 - Inquadramento dell'area d'intervento su PPTR - Carta della Struttura Idrogeomorfologica - Componenti idrologiche (non in scala)




Figura 2-19 - Dettaglio inquadramento del sotto-impianto FV-San Paolo su PPTR - Carta della Struttura Idrogeomorfologica – Componenti idrologiche (non in scala)




Figura 2-20 - Inquadramento delle opere di connessione (Cavidotto MT di parallelo interrato su Strada Provinciale 81) su PPTR - Carta della Struttura Idrogeomorfologica – Componenti idrologiche (non in scala)



Figura 2-21 - Foto della Strada Provinciale 81 compresa all'interno dell'area tutelata denominata "BP- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)"




Figura 2-22 - Inquadramento delle opere di connessione (Cavidotto MT di parallelo interrato su Strada Comunale 23) su PPTR - Carta della Struttura Idrogeomorfologica – Componenti idrologiche (non in scala)




Figura 2-23 - Foto della Strada Comunale 23 compresa all'interno dell'area tutelata denominata "UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m)"




Figura 2-24 - Inquadramento delle opere di connessione (Cavidotto MT di parallelo interrato su Strada Comunale 54) su PPTR - Carta della Struttura Idrogeomorfologica – Componenti idrologiche (non in scala)



Figura 2-25 - Foto della Strada Comunale 54 compresa all'interno dell'area tutelata denominata "BP- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)"




Figura 2-26 - Schema esemplificativo di risoluzione interferenza mediante T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata)




Figura 2-27 - Esempio di dettaglio tecnico risoluzione interferenza mediante staffe laterali.  
Dettaglio pianta




Figura 2-28 - Esempio di dettaglio tecnico risoluzione interferenza mediante staffe laterali.  
Dettaglio prospetto




Figura 2-29 - Esempio di dettaglio tecnico risoluzione interferenza mediante staffe laterali.  
Dettaglio sezione

*A seguire la disciplina di tutela individuata dall'art. 46 e dall'art. 47 delle NTA del PPTR:*

**Art. 46 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”**

*1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all’art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.*

**2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:**

*a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica;*

*a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;*

*a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;*

*a4) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile;*

*a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;*

*a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;*

*a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto del comma 3;*

*a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

*a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l’esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;*

*a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve*

*possibile.*

*3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :*

*b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;*

*b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:*

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,*

- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;*

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*

- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;*

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;*

*b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;*

*b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrato pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;*

*b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;*

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

#### **Art. 47 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.**

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all'art. 42, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali

*del contesto paesaggistico;*

- *non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;*

- *garantiscono la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;*

- *assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;*

*b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;*

*b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - **Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.***

**4.** *Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

*c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;*

*c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;*

*c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;*

*c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.*

### **3. Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Brindisi e coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR)**

Come mostrano gli stralci delle tavole del PUG del Comune di Brindisi, analizzati nello studio di inserimento urbanistico allegato tra gli elaborati di progetto, le aree destinate alle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici non interferiscono con le aree tutelate dallo strumento urbanistico, le cui previsioni sono predisposte in coerenza con quelle degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore regionali e provinciali in vigore, ovvero:

- Documento Regionale di Assetto Generale - DRAG "Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali" (2007);
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/p, 2000);
- Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI, 2005);
- Piano regionale dei rifiuti (2005);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE, 2009);
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR, 2007);
- Piano Regionale dei Trasporti (PRT, 2008);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA, 2009);
- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (2009);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP, 2013).

Il PUG, coerente con gli strati conoscitivi contenuti nella Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvata con DGR n.1 del 11.01.2010 non è in contrasto con le disposizioni normative aventi valore di prescrizione del PPTR adottato con DGR n. 1435 del 02.08.2013 e approvato con DGR n. 167 del 16.02.2015. Le norme del PPTR, qualora maggiormente restrittive rispetto alle norme in materia paesaggistica dettate dal PUG, prevalgono su queste ultime.

Si riportano a seguire alcune delle tavole del PUG del Comune di Brindisi, con l'individuazione delle aree di impianto del parco agro-fotovoltaico FV-Quercia e dell'area di installazione della SSEU, nelle quali si evidenzia la coerenza di quanto già quanto riscontrato nell'analisi delle carte del PPTR.

- **Carta delle risorse paesaggistiche individuate dal PPTR**




Figura 3-1 - Tavola 2.2.1 del PUG/S - Stralcio della carta delle risorse paesaggistiche individuate dal PPTR

Dallo stralcio della carta dei vincoli ambientali del PUG sopra riporta è possibile individuare, nell'area circostante la zona d'interesse, i medesimi elementi individuati nel PPTR, i quali non interferiscono in alcun modo con le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici.

Riguardo l'impatto visivo eventualmente causato dall'impianto in questione, si rimanda alla relazione effetto cumulo dedicata.

- **Carta dei vincoli ambientali**




Figura 3-2 - Tavola 1.3 del PUG/S - Stralcio della carta dei vincoli ambientali

Dallo stralcio della carta dei vincoli ambientali del PUG sopra riportata è possibile individuare, nell'area circostante la zona d'interesse, i medesimi elementi individuati nel PPTR, i quali non interferiscono in alcun modo con le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici.

Sono visibili, inoltre, i reticoli idrografici coincidenti con quelli riportati nella Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino. Si rimanda alla relazione di compatibilità idrologica-idraulica, presente tra gli elaborati di progetto, per maggiori approfondimenti riguardo lo studio idraulico.

- **Carta dei vincoli paesaggistici**




Figura 3-3 - Tavola 1.4 del PUG/S - Stralcio della carta dei vincoli paesaggistici

Dallo stralcio della carta dei vincoli ambientali del PUG sopra riportata è possibile individuare, nell'area circostante la zona d'interesse, i medesimi elementi individuati nel PPTR, i quali non interferiscono in alcun modo con le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici.

Riguardo l'impatto visivo eventualmente causato dall'impianto in questione, si rimanda alla relazione effetto cumulo dedicata.

#### **4. Efficacia del PUTT/p dopo l'approvazione del PPTR**

Analizzate le opere di progetto in relazione agli elementi tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale vigente, approvato con Delibera n.176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, si vogliono riportare a seguire alcuni approfondimenti anche in merito alle possibili interferenze tra il parco agro-fotovoltaico in progetto e gli elementi tutelati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p).

Come previsto dall'art. 106 c. 8 delle NTA del P.P.T.R., "Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/p esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono".

##### **4.1.Ambiti territoriali estesi**

Come specificato nelle NTA del Piano art. 2.01, all'interno del territorio regionale vengono individuate e perimetrare le aree con riferimento al livello dei valori paesaggistici evidenziati, ovvero:

- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

Dal momento che non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativamente alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nelle suddette aree, occorre fare riferimento al Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 nel quale, come specificato nell'allegato 1 dello stesso regolamento, viene riportato quanto segue in merito alla realizzazione di

impianti fotovoltaici.

*Negli ambiti di valore eccezionale “A” valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori. In attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; va mantenuto l’insieme dei fattori naturalistici connotanti del sito.*

*Negli ambiti di valore eccezionale “B” valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi. Deve essere posta massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. In attuazione degli indirizzi di tutela va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee.*

Pertanto, in relazione a quanto riportato, si evidenzia nelle zone sopra indicate una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni a causa dell’incompatibilità con gli obiettivi di protezione sopra esposti.

Come riportato nel Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia) solo gli ambiti “A” e “B” risultano incompatibili con la realizzazione di impianti fotovoltaici mentre non viene espresso parere ostativo riguardo gli ambiti “C” e “D” per i quali occorrerà continuare con le opportune valutazioni del caso.

Tabella 4-1 Ambito A (PUTT) - Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010

<b>AMBITO A (PUTT)</b>		
<b>Principale riferimento normativo, istitutivo e regolamentare:</b>  Individuazione effettuata attraverso il PUTT/P.	<b>N. aree regionali:</b> (se conosciuta e calcolabile):  Non calcolabile	<b>Superficie regionale</b> (se conosciuta e calcolabile):  circa 36.402 ha
<b>Aspetti normativi relativi all'installazione:</b>	<b>Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obiettivi di protezione</b>	
<b>Eolico:</b> Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	<b>Eolico:</b> Negli ambiti di valore eccezionale "A" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori. In attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito. L'installazione di impianti eolici risulta non compatibile con i valori paesaggistici del luogo.	
<b>Fotovoltaico:</b> Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	<b>Fotovoltaico:</b> Negli ambiti di valore eccezionale "A" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori. In attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti del sito. Pertanto l'utilizzo di FER deve essere limitato ad interventi di impianti fotovoltaici integrati in manufatti edilizi eventualmente esistenti e legittimamente costruiti.	
<b>Biomasse:</b> Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	<b>Biomasse:</b> Negli ambiti di valore eccezionale "A" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori. In attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti del sito. Per tale motivo l'installazione di impianti di biomassa risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo.	

Tabella 4-2 Ambito B (PUTT) - Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010

<b>AMBITO B (PUTT)</b>		
<b>Principale riferimento normativo, istitutivo e regolamentare:</b>  Individuazione effettuata attraverso il PUTT/P;	<b>N. aree regionali:</b> (se conosciuta e calcolabile):  Non calcolabile	<b>Superficie regionale</b> (se conosciuta e calcolabile):  circa 221.712 ha
<b>Aspetti normativi relativi all'installazione:</b>	<b>Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obiettivi di protezione</b>	
<b>Eolico:</b> Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	<b>Eolico:</b> Negli ambiti di valore eccezionale "B" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi. Deve essere posta massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. In attuazione degli indirizzi di tutela va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee. Per tale motivo l'installazione di impianti eolici risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo.	
<b>Fotovoltaico:</b> Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	<b>Fotovoltaico:</b> Negli ambiti di valore eccezionale "B" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi. Deve essere posta massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. In attuazione degli indirizzi di tutela va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee. Per tale motivo l'installazione di impianti fotovoltaici risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo. Pertanto l'utilizzo di FER deve essere limitato ad interventi di impianti fotovoltaici integrati in manufatti edilizi eventualmente esistenti e legittimamente costruiti.	
<b>Biomasse:</b> Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	<b>Biomasse:</b> Negli ambiti di valore eccezionale "B" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi. Deve essere posta massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. In attuazione degli indirizzi di tutela va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee. Per tale motivo l'installazione di impianti di biomasse risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo. Per tale motivo l'installazione di impianti di biomassa risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo.	

Per procedere all'analisi relativa all'eventuale interferenza tra gli ambiti sopra esposti e l'area oggetto della realizzazione del progetto è stata prodotta apposita cartografia di inquadramento, dotata di apposita legenda di seguito riportata.




Figura 4-1 - Inquadramento dell'area d'intervento su PUTT/p – Ambiti Territoriali Estesi



Figura 4-2 - Dettaglio inquadramento del sotto-impianto FV-Santa Teresa su PUTT/p – Ambiti Territoriali Estesi

Secondo il regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, le aree che ricadono nell’Ambito A sono aree di “valore eccezionale” mentre quelle che ricadono nell’Ambito B sono aree di “valore rilevante”. L’ambito A rappresenta aree territoriali tutelate e disciplinate dal PUTT/Paesaggio dove sussistono “condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità”. Tali aree non risultano idonee ai fini della costruzione di impianti FER (impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili). L’Ambito B rappresenta invece aree territoriali tutelate e disciplinate dal PUTT/Paesaggio dove sussistono “condizioni di compresenza di più beni costitutivi”. Anche tali aree non risultano idonee ai fini della costruzione di impianti FER.

Come si può facilmente evincere dalla cartografia sopra riportata, le aree oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici dei sotto-impianti FV-Parisi, FV-Santa Teresa, FV-Bardi Vecchi, FV-San Paolo, FV-Aviso e FV-Leanzi costituenti il parco agro-fotovoltaico FV-Quercia non ricadono in alcun ambito territoriale, né tantomeno negli ambiti tutelati di tipo “A” e “B”.

## **4.2. Ambiti territoriali distinti**

Come riportato al titolo III, capo I, punto 1 e 2 art. 3.01 del Piano, in riferimento al punto 2.1 dell'art. 1.02, il suddetto Piano si articola prendendo come riferimento gli elementi rappresentativi che costituiscono la struttura della forma del territorio e i suoi contenuti paesistici e storico-culturali.

La suddivisione del territorio in aree omogenee è perseguita tenendo principalmente conto dei caratteri sostitutivi fondamentali delle strutture paesistiche esistenti quali:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico vegetazionale, colturale e potenzialità faunistica;
- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli ambiti territoriali distinti specificano:

- la definizione che individua, con o senza riferimenti cartografici, l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
- la individuazione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa spazio fisico di contesto);
- i regimi di tutela;
- le prescrizioni di base.

In riferimento agli abiti, alle componenti e ai sistemi sopra indicati, si evidenzia la necessità, da parte degli strumenti di pianificazione subordinati di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale, attraverso l'individuazione e la perimetrazione delle componenti e degli ambiti territoriali distinti definiti precedentemente, con specifica definizione dell'area di competenza delle emergenze individuate ("area di pertinenza") e dell'area circostante soggetta ad eventuali indirizzi, direttive e prescrizioni pertinenti ("area annessa").

Per procedere all'analisi relativa all'eventuale interferenza tra gli ambiti sopra esposti e l'area oggetto della realizzazione del progetto, è stata considerata una opportuna area di valutazione definita nell'immediato intorno del progetto, considerando una fascia di raggio variabile a seconda delle relative prescrizioni.

Per procedere all'analisi relativa all'eventuale interferenza tra gli ambiti sopra esposti e l'area oggetto della realizzazione del progetto è stata prodotta apposita cartografia di inquadramento, dotata di apposita legenda di seguito riportata.




Figura 4-3 - Inquadramento dell'area d'intervento su PUTT/p – Ambiti Territoriali Distinti (Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico - Sistema della copertura botanico vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica - Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa)

#### 4.2.1 Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico

Nell'ambito del sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, all'interno di un raggio di 5 km rispetto all'area oggetto d'intervento è stata riscontrata la presenza di:

- due "corsi d'acqua" denominati "*Fiume Grande*" e "*Lama C/O Canale il Siedi*", emergenze definite all'art. 3.08 del Piano.

Come indicato al punto 3.08.3 dell'art. sopracitato, ai fini della tutela dei corsi d'acqua (comprese le lame e le gravine) e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

- a) "area di pertinenza" comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato;

- b) "area annessa" a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, in modo non necessariamente simmetrico in rapporto alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri, da una fascia della profondità (costante per tutta la lunghezza del corso d'acqua), riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico, pari a metri 150.

I "corsi d'acqua" individuati si trovano ad una distanza dall'area di installazione del parco agro-fotovoltaico tale da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni di base sopra esposte, che nello specifico consistono in una fascia di 150 m. Si evidenzia, infatti, una distanza pari a circa 150 m dal sito tutelato "*Fiume Grande*" rispetto all'area di installazione dei moduli fotovoltaici del sotto-impianto FV-Santa Teresa posto a Ovest e una distanza pari a circa 950 m dal sito tutelato "*Lama C/O Canale il Siedi*" rispetto all'area di installazione del sotto-impianto FV-Bardi Vecchi posto a Ovest, pertanto si può affermare che non sussistono interferenze con tali elementi tutelati.

#### **4.2.2 Sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica**

Nell'ambito del sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica, all'interno di un raggio di 5 km rispetto all'area oggetto d'intervento, è stata riscontrata la presenza di:

- "aree protette", come definite dall'art. 3.13 del Piano, in particolare una "oasi di protezione" denominata "*Bosco Santa Teresa*" posta Est rispetto al sotto-impianto FV-Santa Teresa;
- "beni naturalistici", come definiti dagli art. 3.10-3.11 del Piano, in particolare "biotipi siti di interesse naturalistico" denominati "*Bosco Cerrito*" posto a Nord rispetto al sotto-impianto FV-Parisi, "*Bosco Santa Teresa*" posto a Nord-Est rispetto al sotto-impianto FV-Santa Teresa, "*Canale Reale e Punta della Contessa*" posto anch'esso a Nord-Est rispetto al sotto-impianto FV-Santa Teresa, e "*Bosco di Cerano*" posto a Est rispetto al sotto-impianto FV-Bardi Vecchi;
- aree perimetrare come "bosco", come definite dall'art. 3.10 del Piano, in particolare due siti coincidenti con le aree già individuate come "biotipi siti di interesse naturalistico" denominate "*Bosco Santa Teresa*" e "*Bosco di Cerano*" e altri tre siti posti rispettivamente uno a Nord-Ovest rispetto al sotto-impianto FV-Parisi, uno a Nord-Est

rispetto al sotto-impianto FV-Santa Teresa e l'altro a Est rispetto anch'esso al sotto-impianto FV-Santa Teresa.

Il Piano definisce come "bosco", in maniera indifferenziata:

- il bosco, la foresta o la selva, la cui area di incidenza, definita come la proiezione sul terreno della chioma di alberi, arbusti e cespugli che il/la compongono, non sia inferiore al 20%;
- i boschi di conifere, latifoglie e misti;
- i boschi decidui e sempreverdi, con copertura chiusa e aperta;
- ecc.

Allo stesso modo vengono adeguatamente definiti quegli elementi che non sono considerati boschi.

Il punto 3.10.3 dell'art. 3.10 specifica con chiarezza che, ai fini della tutela dei boschi, si individuano due differenti regimi di salvaguardia relativi all'"area di pertinenza" e all'"area annessa". Si considera "area di pertinenza" quella costituita dall'area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; si definisce "area annessa" l'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, la quale viene dimensionata, opportunamente e diversamente per ogni caso specifico, in funzione della natura e della significatività del rapporto esistente tra il bosco e il suo contorno, tenendo principalmente in considerazione la vulnerabilità da parte di eventuali insediamenti e da dissesto idrogeologico. Tale fascia viene solitamente perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 m. Nell'area di pertinenza si applicano, invece, gli indirizzi di tutela relativi alla perimetrazione delle aree classificate negli Ambiti Territoriali Estesi, come specificato al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art. 3.05, e in aggiunta si applicano altre prescrizioni di base come definite dall'art. 3.10.4 del Piano.

Il Piano definisce "biotipi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico" inquadrandole come "beni naturalistici", i biotipi individuati e perimetrati tramite apposite elencazioni e rappresentazioni cartografiche dal Piano.

Ai fini della tutela dei beni naturalistici e dell'applicazione delle prescrizioni di base si individuano due differenti regimi di salvaguardia relativi a "area di pertinenza", ossia quella costituita dall'area di allocazione del bene naturalistico e "area annessa", costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra bene naturalistico e il suo intorno espresso in

termini prevalentemente ambientale (vulnerabilità). Essa viene perimetrata in sede di formazioni dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 m. Nell'"area di pertinenza" si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art. 3.10, mentre nell'"area annessa" si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 del Piano.

Il Piano definisce le "oasi di protezione", inquadrandole come "aree protette", zone faunistiche definite dalla L.R. n10/84, individuate e perimetrato tramite apposite elencazioni e rappresentazioni cartografiche dal Piano. In tali aree, si individua un unico regime di tutela e si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05, con l'integrazione di alcune prescrizioni di base, individuate dall'art. 3.13.4 del Piano.

Le aree "bosco", i "biotipi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico", e le "oasi di protezione" si trovano ad una distanza tale dall'area di installazione del parco agro-fotovoltaico da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni di base sopra esposte, che nello specifico consistono in una fascia di 100 m.

Rispetto alle aree interessate dall'installazione del parco agro-fotovoltaico si registra infatti una distanza dall' "area protetta" definita come "oasi di protezione" pari a circa 110 m dal "*Bosco Santa Teresa*" rispetto al sotto-impianto FV-Santa Teresa; una distanza dai "beni naturalistici" definiti come "biotipi siti di interesse naturalistico" pari a circa 900 m dal "*Bosco Cerrito*" rispetto al sotto-impianto FV-Parisi, circa 800 m dal "*Bosco Santa Teresa*" rispetto al sotto-impianto FV-Santa Teresa, circa 2,6 km dal "*Canale Reale e Punta della Contessa*" rispetto al sotto-impianto FV-Santa Teresa, e circa 1,0 km dal "*Bosco di Cerano*" rispetto al sotto-impianto FV-Bardi Vecchi; una distanza dalle aree perimetrare come "bosco" che ad esclusione dei siti coincidenti con le aree già individuate come "biotipi siti di interesse naturalistico" denominate "*Bosco Santa Teresa*" e "*Bosco di Cerano*" constano di altri tre siti posti rispettivamente uno a circa 2,4 km dal sotto-impianto FV-Parisi, uno a circa 1,9 km dal sotto-impianto FV-Santa Teresa e l'altro a circa 2,3 km dal sotto-impianto FV-Santa Teresa.

Pertanto, alla luce di ciò, si può affermare che non sussistono interferenze dei sotto-impianti agro-fotovoltaici con tali elementi tutelati.

Si evidenzia invece una interferenza in merito all'attraversamento del cavidotto MT di parallelo interrato con l' "oasi di protezione" denominata "*Bosco Santa Teresa*". Il cavidotto interrato, di fatti, percorrerà, lungo due tratti della Strada Comunale 54, l'oasi sopraccitata senza in alcun modo

alterare lo stato dei luoghi e senza costituire alcun impatto sull'area evidenziata dal Piano in quanto non risulterà visibile a fine lavori dopo che il manto stradale sarà ripristinato.

#### 4.2.3 Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

Nell'ambito del sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, all'interno di un raggio di 5 km rispetto all'area oggetto d'intervento sono stati riscontrati alcuni siti registrati come:

- "segnalazioni archeologiche", definite dall'art. 3.15 del Piano, in particolare dieci siti denominati "*Masseria Colemi (resti casale medievale)*", "*Masseria Tramazzone (rinvenimento tombe)*", "*Masseria Trullo (ruderi ponte romano)*", "*Masseria Lucci (villa rustica di epoca romana)*", "*Madonna delle Grazie (presso l'antica chiesa, iscrizioni)*", "*Sant'Anna (villa romana)*", "*Masseria Flaminio (villa rustica e necropoli)*", "*Masseria Maimè (rinvenimento epoca preistorica)*", "*Giardino Marangi (necropoli messapica)*", "*Masseria Grande (rinvenimento tombe)*";
- "vincoli architettonici", definiti dall'art. 3.16 del Piano, in particolare un due siti denominati "*Chiesa Santa Maria dei Fiori (frazione Tutturano)*" e "*Torre (località Tutturano)*".

Le "zone archeologiche" sono definite come i beni culturali archeologici vincolati e segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n. 490/1999, individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche che ne indichino la perimetrazione della zona in maniera schematica oppure la semplice localizzazione. Il punto 3.15.3 dell'art. 3.15 specifica con chiarezza che, ai fini della tutela di queste aree, si individuano due differenti regimi di salvaguardia relativi all'"area di pertinenza" e all'"area annessa". Si considera "area di pertinenza" quella costituita dall'area direttamente occupata dal bene archeologico, perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assumono le indicazioni del Piano riportate sulla cartografia dello strumento urbanistico generale. Si definisce, invece, "area annessa" quella contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, la quale viene dimensionata in funzione della natura e della significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno e solitamente perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si considera una fascia di larghezza costante di 100 metri. Nell'"area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.05 e a loro integrazione alcune ulteriori

prescrizioni di base, come indicate dall'art. 3.15.4 del Piano.

Nell'"area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.05 e a loro integrazione alcune ulteriori prescrizioni di base, come indicate dall'art. 3.15.4 del Piano.

Il Piano definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del Titolo I del D.vo 490/1999 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche che ne indichino la semplice localizzazione. Il punto 3.16.3 dell'art. 3.16 specifica con chiarezza che, ai fini della tutela dei beni archeologici extraurbani, si individuano due differenti regimi di salvaguardia relativi all'"area di pertinenza" e all'"area annessa" di cui al punto 3.15.3 del Piano. Nell'"area di pertinenza" si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art. 3.15; nell'"area annessa" si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15.

L'area di installazione del parco agro-fotovoltaico si trova, rispetto alle aree tutelate sopra indicate, ad una distanza tale da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni di base sopra esposte.

Rispetto alle aree interessate dall'installazione del parco agro-fotovoltaico si registra, infatti, una distanza di circa 660 m dal sito più vicino registrato come "segnalazione archeologica" denominato "*Masseria Tramazzone (rinvenimento tombe)*" rispetto al sotto-impianto FV-Bardi Vecchi e una distanza di circa 2,5 km dal sito registrato come "vincolo architettonico" denominato "*Torre (località Tutturano)*" rispetto al sotto-impianto FV-San Paolo.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si può affermare che non sussistono interferenze con tali elementi tutelati.

Per approfondimenti in merito all'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PUTT/p si veda la relazione "Studio di inserimento urbanistico" compresa tra gli elaborati di progetto.

## 5. Conclusioni

La presente relazione di conformità al PPTR della Puglia analizza le aree oggetto della realizzazione ed esercizio di un parco agro-fotovoltaico denominato **FV-Quercia** della potenza in immissione in rete di **39.000,00 kW** in corrente alternata e una potenza di **46.627,00 kW** in corrente continua, localizzato all'interno del territorio comunale di Brindisi (BR) e San Pietro Vernotico (BR).

È stata analizzata l'idoneità delle aree oggetto della realizzazione del progetto in esame, relativamente ai contesti paesaggistici, attraverso la consultazione delle carte relative alle varie componenti in cui è suddiviso il Sistema delle Tutele.

Dagli stralci sopra mostrati, relativi al PPTR, è emerso che il progetto in esame è esterno alle aree oggetto di tutela in coerenza con quanto riportato e analizzato nelle ulteriori tavole del PUG di Brindisi.

In particolare, sono state analizzate le interferenze del progetto dell'impianto agro-fotovoltaico FV-Quercia con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici suddivisi in tre strutture diverse a loro volta articolate in componenti:

- *geomorfologiche;*
- *idrologiche;*
- *botanico-vegetazionali;*
- *delle aree protette e dei siti naturalistici;*
- *culturali e insediative;*
- *dei valori percettivi.*

L'area scelta per l'installazione dei moduli fotovoltaici, come visto, non interferisce con le zone tutelate risultando così compatibile con il PPTR.

Dall'analisi della localizzazione dell'impianto proposto, si può concludere dicendo che l'intervento in oggetto è tale da non apportare alterazioni allo stato paesaggistico-ambientale attuale che vadano in contrasto con gli obiettivi di tutela specifici del PPTR per l'area in questione.

L'area di progetto dell'impianto denominato "FV-Quercia" comprensivo di opere di connessione, come mostrato dagli stralci del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale analizzato, **risulta compatibile** con le prescrizioni del Piano.